

LEGGE 5 febbraio 2003 , n. 17

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita'.

Vigente al : 21-6-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma](#), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41](#) del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960](#), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli